



2 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

L'istituto della rotazione costituisce **strumento ordinario dell'organizzazione** per l'utilizzo ottimale delle risorse umane ed assume carattere fisiologico nelle aree a rischio di corruzione o *maladministration*.

La rotazione, oltre che essere una misura organizzativa obbligatoria, correlata a precise responsabilità del dipendente, è capace di apportare, se applicata sistematicamente e ordinatamente, numerosi e non trascurabili **benefici di natura organizzativa**, quali:

- a. l'incremento delle competenze del personale;
- b. l'accrescimento delle possibilità di carriera anche tramite l'assunzione di responsabilità gradualmente e progressivamente più complesse;
- c. la salvaguardia della salute, il miglioramento del benessere lavorativo e la riqualificazione del personale sottratto dallo svolgimento per periodi troppo lunghi di mansioni monotone e ripetitive;
- d. l'accrescimento della motivazione personale.

PRINCIPIO DI FUNZIONALIZZAZIONE. La rotazione deve essere intesa e utilizzata in maniera strettamente **funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione** e, per tale motivo, non deve mai essere impiegata per perseguire finalità concretamente differenti da quelle previste espressamente dalla normativa e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In tal senso, **l'istituto non può assumere carattere sanzionatorio o punitivo** né può essere strumentalizzato per determinare effetti pregiudizievoli, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del dipendente che abbia compiuto condotte ritenute inopportune o non conformi alle aspettative, ed ancora che abbia segnalato al RPCT, all'A.N.AC. o all'Autorità giudiziaria penale o contabile delle violazioni o dei fatti illeciti, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

PRINCIPIO DI GRADUALITÀ. Tenendo conto dell'impatto che la rotazione ha sull'intera struttura organizzativa, l'avvio delle misure di rotazione da parte delle Direzioni generali e assimilate, Unità di progetto e Uffici speciali (d'ora innanzi denominate anche semplicemente "Direzioni") deve essere improntato al criterio di **gradualità** per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria.

Per tale motivo la rotazione deve essere **programmata con congruo anticipo** dalle Direzioni, su base annuale o pluriennale, considerando, innanzitutto, gli uffici e gli incarichi più esposti al rischio di corruzione, per poi proseguire verso quelli con un livello di esposizione al rischio più basso.

A tal fine, si consideri che l'esposizione al rischio si presume di maggiore entità ove la posizione ricoperta dal dipendente persista nell'ambito delle aree a rischio previste dalla legge (art. 1, comma 16, L. 190/2012). La stessa si presume di grado progressivamente inferiore per le aree elencate nel Piano Nazionale Anticorruzione e, a seguire, quelle ulteriormente individuate nel Piano di prevenzione dell'Amministrazione (Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO). Il tema delle aree di rischio verrà approfondito nel § **"Presupposto di rischio"**.

Gradualmente, la rotazione dovrebbe interessare anche le posizioni non operanti nelle aree a rischio, favorendo, ove possibile, la mobilità tra aree a rischio e non a rischio, in entrambe le direzioni. Ciò al fine di evitare che la rotazione si traduca in una mera alternanza degli stessi soggetti nei medesimi contesti esposti al rischio, sebbene con l'attribuzione di funzioni differenti.



CRITERI DIRETTIVI. Le presenti linee guida hanno lo scopo di definire i **criteri di rotazione** cui le strutture dell'Amministrazione devono adeguarsi nell'ambito della rispettiva attività di programmazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- ambito di applicazione:** individuazione degli incarichi da sottoporre a rotazione, in base alla tipologia di incarico e di rischio correlato⁹;
- presupposti:** definizione della periodicità della rotazione, con presupposti temporali minimi oltre i quali il tempo di permanenza del soggetto nell'incarico comporta applicazione della misura¹⁰;
- programmazione:** tipologie di rotazione, funzionale o territoriale¹¹; vincoli, deroghe e misure alternative.

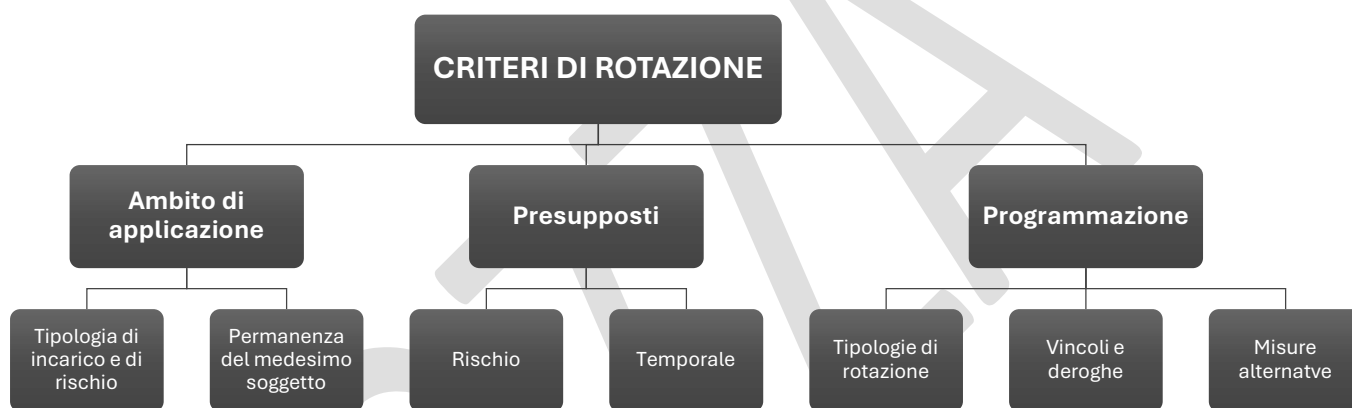


Figura 1: Criteri della rotazione

⁹ Vedi *infra* § Ambito di applicazione della rotazione ordinaria; § Presupposto di rischio.

¹⁰ Vedi *infra* § Presupposto temporale.

¹¹ Vedi *infra* § Programmazione / Tipologie di rotazione. Cfr. Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019).